



Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di

**SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI ESECUZIONE FORZATA
A SEGUITO DI ISTANZA EX ART. 20 COMMA 7, L. N. 44/1999**

Il Pubblico Ministero

Letta l'istanza avanzata in data 09.02.2021 (pervenuta a questa Procura della Repubblica in data 11.02.2021) da : _____ e _____, persone offese nel procedimento in epigrafe emarginato, con cui si richiede, fra l'altro, il provvedimento di sospensione dei termini di cui all'art. 20 della L. 44/1999 e, in particolare, la sospensione della procedura esecutiva n. _____/2020 RGE pendente avanti il Tribunale di Rovigo e della procedura esecutiva n. _____/2020 RGE pendente avanti il Tribunale di Padova;

premesso che l'istante ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica di _____ in relazione alla natura asseritamente usuraria dei tassi di interesse applicati dalla _____ Soc. Coop., oggi _____ Coop., in relazione al rapporto di mutuo fondiario del _____ 2002 di € _____, al rapporto di mutuo fondiario del _____ 2009 di € _____, al rapporto di mutuo fondiario del _____ 2012 di € _____) e al rapporto di finanziamento fondiario del _____ 2000 di € _____

rilevato che in data 07.01.2020 è stato conferito incarico di consulenza tecnico-specialistica al fine di verificare il lamentato superamento del tasso di soglia, con concessione al c.t. del termine di giorni 90 per il deposito della relazione decorrenti dal giorno 11.01.2021;

rilevato che in forza delle modifiche legislative (art. 20 comma 7 l. 44/1999 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. d) n. 12 della legge 3/2012) e delle pronunce della Corte Costituzionale (sentenze nn. 457/2005 e 192/2014) è profondamente mutata la procedura di concessione dei benefici di cui all'art. 20;

rilevato, infatti, che la concessione della moratoria dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti del debitore che ha denunciato di essere vittima di usura, precedentemente rimessa ad un provvedimento del Prefetto, è ora disposta, in forza dell'art. 20 l. 44/1999, dal Procuratore della Repubblica;

rilevato che, in forza delle norme sopra citate, il Pubblico Ministero è tenuto a disporre comunque, sul mero presupposto della pendenza del procedimento penale, e sempre che non sia decorso il termine di un anno dall'evento lesivo, la sospensione per 300 giorni delle procedure esecutive connesse ai rapporti asseritamente usurari intercorsi ovvero di quelli ad esso connesse previa semplice verifica:

- della richiesta dell'istante di documentare anche l'inoltro alla Prefettura della domanda di concessione dei benefici della legge antiusura,
- dell'inoltro da parte della Prefettura, che ha ricevuto la richiesta di mutuo o di elargizione ovvero di sospensione delle procedure esecutive, dell'elenco delle procedure esecutive pendenti contro il richiedente,
- della possibilità di ritenere che la domanda di sospensione sia ricollegata ai fatti denunciati (vds. sentenza 192/2014: "mera verificabilità della comunicazione del Prefetto alle indagini per i delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione");



rilevato che tali condizioni sussistono nel caso dei richiedenti, posto che gli stessi:

- sono persone offese nel procedimento in epigrafe per il reato di usura,
- risultano essere destinatari delle procedure esecutive civili descritte nella richiesta citata,

Visto l'art. 20, commi 7 e 7-bis, l. n. 44/99 nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. d) n. 1) della legge n. 3/2012;

DISPONE

la sospensione dei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nell'ambito della procedura esecutiva n. /2020 RGE pendente avanti il Tribunale di e della procedura esecutiva n. /2020 RGE pendente avanti il Tribunale di per la durata di 300 giorni a far data dalla presentazione dell'istanza a questo Ufficio o per la diversa durata prevista dalla legge.

MANDA

alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento.

- all'istante;
- al Prefetto di
- al Tribunale di Giudice dell'esecuzione immobiliare (proc. n. /2020 RGE)
- al Tribunale di Giudice dell'esecuzione immobiliare (proc. n. /2020 RGE)

, il 11.02.2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr.



AVV. ALESSIO ORSINI